

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2362 DELLA COMMISSIONE****del 15 dicembre 2015****relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97***[notificata con il numero C(2015) 9049]*

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3,visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 <sup>(3)</sup>, in particolare gli articoli 4, 5, 7 e 10,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

- (1) È attualmente in vigore un dazio antidumping sulle importazioni nell'Unione europea di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («il dazio esteso») in seguito all'estensione di cui al regolamento (CE) n. 71/97 («il regolamento di estensione») del dazio antidumping sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («Cina»).
- (2) A norma dell'articolo 3 del regolamento di estensione è conferito alla Commissione europea («la Commissione») il potere di adottare le misure necessarie per autorizzare l'esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping.
- (3) Tali misure di attuazione sono contenute nel regolamento (CE) n. 88/97 («il regolamento di esenzione»), che istituisce il sistema di esenzione specifico.
- (4) Su tale base la Commissione ha esentato dal dazio esteso diverse imprese di assemblaggio di biciclette («i soggetti esentati»).
- (5) Conformemente al disposto dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di esenzione la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* elenchi successivi dei soggetti esentati <sup>(4)</sup>.
- (6) La più recente decisione di esecuzione della Commissione concernente le esenzioni, a norma del regolamento di esenzione, è stata adottata il 16 aprile 2014 <sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.<sup>(2)</sup> GUL 16 del 18.1.1997, pag. 55.<sup>(3)</sup> GUL 17 del 21.1.1997, pag. 17.<sup>(4)</sup> GU C 45 del 13.2.1997, pag. 3, GU C 112 del 10.4.1997, pag. 9, GU C 220 del 19.7.1997, pag. 6, GU C 378 del 13.12.1997, pag. 2, GU C 217 dell'11.7.1998, pag. 9, GU C 37 dell'11.2.1999, pag. 3, GU C 186 del 2.7.1999, pag. 6, GU C 216 del 28.7.2000, pag. 8, GU C 170 del 14.6.2001, pag. 5, GU C 103 del 30.4.2002, pag. 2, GU C 35 del 14.2.2003, pag. 3, GU C 43 del 22.2.2003, pag. 5, GU C 54 del 2.3.2004, pag. 2, GU C 299 del 4.12.2004, pag. 4, GU L 17 del 21.1.2006, pag. 16 e GU L 313 del 14.11.2006, pag. 5, GUL 81 del 20.3.2008, pag. 73, GU C 310 del 5.12.2008, pag. 19, GUL 19 del 23.1.2009, pag. 62, GUL 314 dell'1.12.2009, pag. 106, GUL 136 del 24.5.2011, pag. 99, GUL 343 del 23.12.2011, pag. 86, GUL 119 del 23.4.2014, pag. 67.<sup>(5)</sup> GUL 119 del 23.4.2014, pag. 67.

- (7) A seguito dello screening avviato dall'avviso 2014/C-299/08 della Commissione <sup>(1)</sup>, quest'ultima ha aggiornato l'elenco dei soggetti esentati mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2015/831 della Commissione <sup>(2)</sup>.

#### 1. DOMANDE DI ESENZIONE

- (8) La Commissione ha ricevuto dai soggetti elencati nelle tabelle 1, 2 e 4 in appresso le domande di esenzione corredate di tutte le informazioni necessarie per stabilirne l'ammissibilità a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esenzione.
- (9) A tali soggetti è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulle conclusioni della Commissione in merito all'ammissibilità delle domande.
- (10) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, in attesa di una decisione sul merito delle domande pervenute da tali soggetti, il pagamento del dazio esteso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica da tali soggetti è stato sospeso a decorrere dal giorno in cui la Commissione ha ricevuto le loro domande.

#### 2. AUTORIZZAZIONE DELLE ESENZIONI

- (11) L'esame del merito delle domande presentate dai soggetti elencati nella tabella 1 è stato concluso.

Tabella 1

| Nome                      | Indirizzo   | Paese       | Codice addizionale TARIC |
|---------------------------|---|-------------|--------------------------|
| c2 g-engineering GmbH     | Schlesische Straße 27, DE-10997 Berlin                        | Germania    | B934                     |
| Solo International Oy     | Pyyntitie 1 B, FI-02230 Espoo                                 | Finlandia   | B940                     |
| Planet X Ltd.             | Unit 6, Ignite Business Park, Magna Way, Rotherham GB-S60 1FD | Regno Unito | A995                     |
| Longway Poland Sp. z o.o. | ul. Parzniewska 4a, PL-05-800 Pruszków                        | Polonia     | B935                     |
| BBF Bike GmbH             | Carena Allee 8, DE-15366 Hoppegarten                          | Germania    | B936                     |

- (12) Durante l'esame la Commissione ha stabilito che il valore delle parti originarie della Cina era inferiore al 60 % del valore totale delle parti utilizzate nelle operazioni di assemblaggio di tali soggetti.
- (13) Di conseguenza, le operazioni di assemblaggio non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.
- (14) Per questo motivo e in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, i soggetti elencati nella tabella 1 dovrebbero essere esentati dal pagamento del dazio esteso.
- (15) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, gli effetti delle esenzioni dovrebbero iniziare a decorrere dalla data di ricezione delle domande; a partire dalla stessa data le loro obbligazioni doganali riguardo al dazio esteso dovrebbero inoltre essere considerate nulle.
- (16) Tali soggetti sono stati informati delle conclusioni della Commissione sul merito delle domande ed è stata data loro la possibilità di presentare osservazioni al riguardo.

<sup>(1)</sup> GU C 299 del 5.9.2014, pag. 7.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/831 della Commissione, del 28 maggio 2015, che aggiorna l'elenco dei soggetti esentati dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 a seguito dello screening intrapreso con avviso 2014/C 299/08 della Commissione (GU L 132 del 29.5.2015, pag. 32).

- (17) Poiché le esenzioni si applicheranno soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 1 con il loro nome e indirizzo, è opportuno che i soggetti esentati notifichino immediatamente alla Commissione <sup>(1)</sup> ogni eventuale modifica di questi elementi (ad esempio, la modifica del nome, della forma giuridica o dell'indirizzo o la creazione di nuove entità di assemblaggio).
- (18) In tal caso è auspicabile che il soggetto interessato fornisca tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito ad ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà i riferimenti a tale soggetto.

### 3. RIGETTO DELLA DOMANDA DI ESENZIONE E REVOCA DELLA RELATIVA SOSPENSIONE

- (19) L'esame del merito della domanda presentata dal soggetto elencato nella tabella 2 è stato concluso.

Tabella 2

| Nome                          | Indirizzo                                   | Paese   | Codice addizionale TARIC |
|-------------------------------|---|---------|--------------------------|
| S.C EUROBIKE UNIVERSAL S.R.L. | Street Asociatiei No. 4, Movilita, Ialomita | Romania | B941                     |

- (20) Durante l'esame la Commissione ha stabilito che il valore delle parti di biciclette originarie della Cina era superiore al 60 % del valore totale delle parti utilizzate nelle operazioni di assemblaggio di tale soggetto, mentre il soggetto non aveva dimostrato che il valore aggiunto alle parti originato nell'operazione di assemblaggio era superiore al 25 % del costo di produzione.
- (21) Le operazioni di assemblaggio di tale soggetto rientrano pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e i criteri per l'esenzione non sono soddisfatti.
- (22) Per questo motivo e a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esenzione, la Commissione deve respingere la domanda di tale soggetto e revocare la sospensione del pagamento del dazio esteso di cui all'articolo 5 del regolamento di esenzione.
- (23) Di conseguenza, il dazio esteso dovrebbe essere riscosso dalla data di ricezione della domanda di esenzione presentata da tale soggetto, cioè dalla data di decorrenza degli effetti della sospensione.
- (24) Tale soggetto è stato informato delle conclusioni della Commissione sul merito della domanda e gli è stata data la possibilità di presentare osservazioni al riguardo. Non sono state presentate osservazioni entro il termine stabilito.
- (25) Quanto affermato nei considerando precedenti non esclude l'applicazione di un'esenzione subordinata al controllo della destinazione particolare conformemente all'articolo 14 del regolamento di esenzione.

### 4. AGGIORNAMENTO DEI RIFERIMENTI A UN SOGGETTO ESENTATO

- (26) Il soggetto esentato elencato nella tabella 3 si è manifestato e ha informato la Commissione in merito alla modifica del nome e della forma giuridica. Esaminate le informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che tali modifiche non incidono in alcun modo sulle operazioni di assemblaggio rispetto alle condizioni per l'esenzione previste nel regolamento di esenzione.
- (27) Sebbene l'esenzione di tale soggetto dal dazio esteso, autorizzata a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione resti inalterata, è opportuno aggiornare i riferimenti a tale soggetto.

<sup>(1)</sup> I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.

Tabella 3

| Riferimento precedente   | Modifica   | Codice addizionale TARIC |
|--|--|--------------------------|
| S.N.C. Cicli Olympia di Pasquale e Antonio Fontana & C.<br>Via Galileo Galilei 12/A, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italy | Il nome della società e la forma giuridica sono stati modificati in «Cicli Olympia S.r.l.» | A167                     |

## 5. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DEI DAZI PER I SOGGETTI SOTTO ESAME

- (28) L'esame del merito delle domande presentate dai soggetti elencati nella tabella 4 è in corso. In attesa di una decisione sul merito delle domande presentate da tali soggetti, è sospeso il pagamento da parte degli stessi del dazio esteso.
- (29) Poiché le sospensioni si applicheranno soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 4 con il loro nome e indirizzo, è opportuno che tali soggetti notifichino immediatamente alla Commissione <sup>(1)</sup> ogni eventuale modifica di questi elementi (ad esempio, la modifica del nome, della forma giuridica o dell'indirizzo o la creazione di nuove entità di assemblaggio).
- (30) In tal caso è auspicabile che il soggetto interessato fornisca tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito ad ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà i riferimenti a tale soggetto,

Tabella 4

| Nome  | Indirizzo  | Paese       | Codice addizionale TARIC |
|---|--|-------------|--------------------------|
| In Cycles — Montagem e Comércio de Bicicletas Lda             | Zona Industrial De Barrô Norte/Sul, N.º 976, Fracção A/B e D, AP. 52, PT-3750-353 Barrô — Águeda | Portogallo  | B960                     |
| PANEX DINAMIC d.o.o.  | Dr.Tome Bratkoviča 1, HR-40000 Čakovec   | Croazia     | B963                     |
| CICLI EUROPA s.r.l.   | 34 Via portella Bifuto, IT-93017 San Cataldo (CL)  | Italia      | C001                     |
| OLYMPIQUE SARL  | ZA Les Epalits, FR-42610 Saint-Romain-le-Puy   | Francia     | C002                     |
| Interbike Spółka z o.o.                                       | ul. Śląska 6/5, PL-42-200 Częstochowa  | Polonia     | C003                     |
| Kuisle & Kuisle GmbH  | Füssener Straße 22 a, DE-87675 Stötten   | Germania    | C021                     |
| CycleSport North Ltd  | 363 Leach Place, Walton Summit Center, Preston, GB-PR5 8AS                                       | Regno Unito | C049                     |
| Firma Handlowo-Uslugowo-Produkcyjna «Trans-Rower» Roman Tylec | Dąbie 47, PL-39-311 Zdziarzec  | Polonia     | C053                     |

<sup>(1)</sup> I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 88/97.

#### Articolo 2

I soggetti elencati nella tabella 1 sono esentati dall'estensione di cui al regolamento (CE) n. 71/97 del dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio <sup>(1)</sup>, alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.

Gli effetti delle esenzioni decorrono dalle date di ricezione delle domande di tali soggetti. Dette date figurano nella colonna «Data di effetto».

Le esenzioni si applicano soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 1 con il loro nome e indirizzo.

I soggetti esentati notificano immediatamente alla Commissione ogni eventuale modifica di questi elementi, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito ad ogni eventuale modifica delle loro attività connesse alle operazioni di assemblaggio riguardo alle condizioni di esenzione.

Tabella 1

#### Soggetti esentati

| Nome                      | Indirizzo   | Paese       | Esenzione a norma del regolamento (CE) n. 88/97 | Data di effetto | Codice addizionale TARIC |
|---------------------------|---|-------------|---|-----------------|--------------------------|
| c2 g-engineering GmbH     | Schlesische Straße 27,<br>DE-10997 Berlin                             | Germania    | Articolo 7                                      | 16.12.2013      | B934                     |
| Solo International Oy     | Pyyntitie 1 B, FI-02230<br>Espoo                                      | Finlandia   | Articolo 7                                      | 26.7.2013       | B940                     |
| Planet X Ltd.             | Unit 6, Ignite Business<br>Park, Magna Way, Rother-<br>ham GB-S60 1FD | Regno Unito | Articolo 7                                      | 7.2.2013        | A995                     |
| Longway Poland Sp. z o.o. | ul. Parzniewska 4a, PL-<br>05-800 Pruszków                            | Polonia     | Articolo 7                                      | 16.12.2013      | B935                     |
| BBF Bike GmbH             | Carena Allee 8, DE-<br>15366 Hoppegarten                              | Germania    | Articolo 7                                      | 14.1.2014       | B936                     |

#### Articolo 3

La domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso presentata dal soggetto di cui alla tabella 2 è respinta a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 88/97.

La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso è revocata per tale soggetto, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 88/97, a decorrere dalla data che figura nella colonna «Data di effetto».

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, dell'8 settembre 1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio (GUL 228 del 9.9.1993, pag. 1).

Tabella 2

**Soggetto per il quale la sospensione è revocata**

| Nome                          | Indirizzo                                   | Paese   | Revoca della sospensione a norma del regolamento (CE) n. 88/97 | Data di effetto | Codice addizionale TARIC |
|-------------------------------|---|---------|--|-----------------|--------------------------|
| S.C EUROBIKE UNIVERSAL S.R.L. | Street Asociatiei No. 4, Movilita, Ialomita | Romania | Articolo 7   | 26.7.2013       | B941                     |

**Articolo 4**

I riferimenti aggiornati al soggetto esentato elencato nella tabella 3 sono indicati nella colonna «Nuovo riferimento». I corrispondenti codici addizionali TARIC precedentemente attribuiti ai soggetti esentati, quali indicati nella colonna «Codice addizionale TARIC», restano invariati.

Tabella 3

**Soggetto esentato per il quale i riferimenti sono aggiornati**

| Riferimento precedente  | Nuovo riferimento  | Paese  | Codice addizionale TARIC | Data di effetto |
|---|--|--------|--------------------------|-----------------|
| S.N.C. Cicli Olympia di Pasquale e Antonio Fontana & C.<br>Via Galileo Galilei 12/A, IT-35028 Pieve di Sacco (PD) | Cicli Olympia S.r.l.<br>Via Galileo Galilei 12/A, IT-35028 Pieve di Sacco (PD) | Italia | A167                     | 1.1.2016        |

**Articolo 5**

I soggetti elencati nella tabella 4 sono sotto esame a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 88/97.

La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97, decorre dalle date di ricezione delle domande di tali soggetti. Dette date figurano nella colonna «Data di effetto».

Tali sospensioni si applicano soltanto ai soggetti sotto esame indicati in maniera specifica nella tabella 4 con il loro nome e indirizzo.

Tali soggetti notificano immediatamente alla Commissione ogni eventuale modifica di questi elementi, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito ad ogni eventuale modifica delle loro attività connesse alle operazioni di assemblaggio riguardo alle condizioni di sospensione.

Tabella 4

## Soggetti sotto esame

| Nome  | Indirizzo  | Paese       | Sospensione a norma del regolamento (CE) n. 88/97 | Data di effetto | Codice addizionale TARIC |
|---|--|-------------|---|-----------------|--------------------------|
| In Cycles — Montagem e Comércio de Bicicletas Lda             | Zona Industrial De Barrô Norte/Sul, N.º 976, Fracção A/B e D, AP. 52, PT-3750-353 Barrô — Águeda | Portogallo  | Articolo 5  | 2.5.2014        | B960                     |
| PANEX DINAMIC d.o.o.  | Dr.Tome Bratkoviča 1, HR-40000 Čakovec   | Croazia     | Articolo 5  | 13.8.2014       | B963                     |
| CICLI EUROPA s.r.l.   | 34 Via portella Bifuto, IT-93017 San Cataldo (CL)  | Italia      | Articolo 5  | 10.9.2014       | C001                     |
| OLYMPIQUE SARL  | ZA Les Epalits, FR-42610 Saint-Romain-le-Puy   | Francia     | Articolo 5  | 28.10.2014      | C002                     |
| Interbike Spółka z o.o.                                       | ul. Śląska 6/5, PL-42-200 Częstochowa  | Polonia     | Articolo 5  | 18.12.2014      | C003                     |
| Kuisle & Kuisle GmbH  | Füssener Straße 22 a, DE-87675 Stötten   | Germania    | Articolo 5  | 17.2.2015       | C021                     |
| CycleSport North Ltd  | 363 Leach Place, Walton Summit Center, Preston GB-PR5 8AS  | Regno Unito | Articolo 5  | 27.4.2015       | C049                     |
| Firma Handlowo-Uslugowo-Produkcyjna «Trans-Rower» Roman Tylec | Dąbie 47, PL-39-311 Zdziarzec  | Polonia     | Articolo 5  | 1.7.2015        | C053                     |

## Articolo 6

Gli Stati membri e i soggetti elencati agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono destinatari della presente decisione. Essa è anche pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2015

Per la Commissione  
Cecilia MALMSTRÖM  
Membro della Commissione